

4. GLI STRUMENTI DI POLITICA ECONOMICA IN TICINO (IN SENSO STRETTO)

Il Cantone dispone già ora di importanti strumenti per incentivare l'attività economica sul proprio territorio: dalla politica di investimento, alle regolamentazioni di aiuto all'occupazione e sostegno allo sviluppo di attività industriali, fino a quelle di aiuto al turismo, senza dimenticare la leva fiscale. D'altra parte, la legislazione cantonale, a complemento di quella federale, prevede tutta una serie di ammortizzatori sociali (contributi per l'assicurazione malattia, contributi assistenziali, contributi alle famiglie) e politiche settoriali di sostegno come per esempio nel settore della formazione, dei trasporti e della sanità.

Alcuni di questi strumenti, per loro natura, intervengono proprio quali ammortizzatori degli effetti negativi legati all'evoluzione economica. La loro esistenza permette quindi di affrontare un'eventuale recessione su basi alquanto solide. L'allestimento di un programma di sostegno economico dovrà quindi inserirsi in un contesto già definito e verosimilmente non inventare nulla di nuovo, ma concentrarsi su un uso mirato degli strumenti già a disposizione (vedi anche gli obiettivi definiti nelle Linee direttive e nel Piano finanziario 2008-2011, p. 144).

Considerata l'ampiezza degli strumenti che costituiscono oggi la politica economica e sociale del nostro Cantone, limitiamo la presente enumerazione a quelli maggiormente legati all'oggetto di questa analisi (la nozione di politica economica è quindi valutata in senso stretto).

4.1. Strumenti di sostegno all'occupazione

Gli strumenti di sostegno all'occupazione sono previsti nella Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-Rilocc). Questa Legge integra e rafforza i provvedimenti previsti dalla Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) tramite diverse misure finanziate interamente dal Cantone.

In particolare, l'obiettivo di rilancio dell'occupazione viene perseguito incentivando la creazione di nuovi posti di lavoro e l'avvio di attività lucrative indipendenti, nonché favorendo il reinserimento di disoccupati con buone capacità, ma che necessitano di un periodo di introduzione ad una nuova attività, o l'assunzione di disoccupati problematici.

Di seguito passiamo in rassegna questi strumenti raggruppandoli per base legale e per genere di intervento.

4.1.1. Elenco dei provvedimenti del mercato del lavoro della Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

a) Misure di prevenzione

La principale misura di prevenzione consiste nelle Indennità per lavoro ridotto (ILR). Esse ammontano all'80% della perdita di salario computabile per le ore perse, e possono essere versate per un periodo massimo di 12 mesi sull'arco di 2 anni, periodo portato a 18 mesi dalla decisione del Consiglio federale dell'11 febbraio 2009. L'introduzione del lavoro ridotto serve a far fronte ad un calo temporaneo del lavoro ed a mantenere i posti di lavoro. Mediante le ILR si offre ai datori di lavoro un'alternativa all'imminente rischio di

licenziamenti. Il datore di lavoro risparmia così i costi della fluttuazione del personale e conserva la disponibilità a medio termine della manodopera. Le ILR possono essere riconosciute solo in situazioni di riduzione temporanea dell'attività dell'azienda dovuta a fattori straordinari non riconducibili al normale rischio aziendale.

b) Provvedimenti di formazione per persone in disoccupazione

Nell'ambito di questi provvedimenti, sono previsti diversi generi di corsi, come meglio risulta dall'enumerazione seguente:

- Corsi del programma di base. Si tratta di corsi collettivi organizzati dall'Ufficio delle misure attive a sostegno dell'attività del consulente URC nei seguenti ambiti:
 - ricerche di lavoro: corso tecniche di ricerca di impiego e di sostegno al collocamento;
 - valutazione delle competenze in funzione del collocamento o dell'assegnazione di un provvedimento inerente al mercato del lavoro: corsi piattaforma (test per verificare le conoscenze linguistiche e d'informatica degli assicurati e per stabilire l'obiettivo di formazione in questi ambiti in relazione ai profili professionali), rilevamenti delle competenze (per ora esistono in tre settori: commerciale, edilizia e genio civile, industria);
 - bilancio professionale e valutazione di un eventuale riorientamento: corsi di bilancio, corso quadri.
- Corsi di riqualificazione e di perfezionamento. I corsi si distinguono in:
 - collettivi: organizzati in modo specifico per i cercatori d'impiego dall'Ufficio Misure Attive o da terzi su mandato dell'UMA;
 - individuali: nel caso di necessità di perfezionamento specifico, dove è difficile creare nello stesso momento un gruppo di partecipanti con le medesime esigenze, si ricorre all'offerta esistente sul mercato della formazione.
- Stage di formazione. Lo stage di formazione, della durata massima di 3 mesi, si svolge sotto forma di corso di riqualificazione o di perfezionamento pratico presso un'azienda privata o un'amministrazione pubblica.
- Azienda di pratica commerciale. Si tratta di aziende fittizie che occupano dalle 10 alle 20 persone allo scopo di fornire ai partecipanti una prima esperienza professionale o di favorire la ripresa dell'attività lavorativa dopo un periodo di assenza dal mondo del lavoro. In Ticino ne esistono tre (Euromoda SA – Chiasso e Lugano; Prêt-à-Porter SA – Locarno). La durata massima è di 6 mesi.

c) Provvedimenti d'occupazione per persone in disoccupazione

Sono previsti diversi generi di interventi per persone in disoccupazione, come meglio risulta dall'enumerazione seguente:

- Programmi d'occupazione temporanea. Questi programmi possono essere:
 - individuali: essi prevedono una gamma di posti a vari livelli di qualifica e permettono di acquisire un'esperienza di lavoro significativa poiché tengono conto della formazione ed esperienza professionale dei partecipanti;
 - specifici collettivi, rivolti soprattutto a persone in cerca d'impiego non qualificate per le quali è necessaria una valutazione della collocabilità e alle persone che sono state assenti dal mercato del lavoro per un lungo periodo di tempo. Questi programmi si dividono in due gruppi: a) occupazione temporanea con formazione integrata, dove

la persona in cerca d'impiego è sostenuta anche con dei corsi; b) occupazione temporanea con sole attività lavorative.

La durata massima dei programmi è di 6 mesi (casi particolari: 12 mesi).

- Semestre di motivazione, allo scopo di aiutare i giovani disoccupati a scegliere un percorso di formazione e ad inserirsi nel mercato del lavoro, questo combinando un'attività pratica e formazione.
- Periodo di pratica professionale. Attraverso questo strumento, della durata massima di 6 mesi, i disoccupati hanno la possibilità d'integrarsi o reinserirsi nel mondo del lavoro mediante l'acquisizione di esperienza e di contatti professionali nel loro ambito di competenza.

d) Provvedimenti speciali per favorire l'assunzione di disoccupati o la creazione di un'attività indipendente

Si tratta in particolare delle promozioni seguenti:

- Assegni per il periodo d'introduzione. Essi sono versati durante i primi 6 mesi d'attività a disoccupati di difficile collocamento (*a causa di età avanzata, problemi di salute, esperienze professionali sfavorevoli, durata della disoccupazione: 150 indennità già consumate*) che necessitano di una speciale introduzione (prestazione lavorativa incompleta). In casi speciali la durata degli assegni può arrivare a 12 mesi. In media gli assegni corrispondono al 40% del salario normale (*60% per i primi 2 mesi – 40% per il 3° e 4° mese – e 20% per il 5 e 6° mese d'introduzione*).
- Assegni di formazione, che permettono a disoccupati di 30 anni o più, non qualificati o qualificati in professioni che non hanno più mercato, d'intraprendere una nuova formazione (deve trattarsi di formazione-lavoro come un apprendistato non di scuole a tempo pieno). Gli assegni corrispondono alla differenza tra lo stipendio di apprendista dell'ultimo anno nella professione in cui si sta formando l'assicurato – stipendio versato dal datore di lavoro - e fr. 3'500.-. Questi assegni sono versati per l'intera durata della formazione ma al massimo per tre anni (deroghe alla durata sono possibili per concludere la formazione e in riferimento all'età, ma 30 anni devono essere compiuti durante la formazione).
- Sussidi per assicurati pendolari e soggiornanti settimanali. Essi coprono le spese di viaggio (*mezzi pubblici, seconda classe*) e contribuiscono alle spese di vitto e alloggio (*15 fr. per pasti principali e 5 per la colazione / 300 fr. per l'alloggio*) per 6 mesi agli assicurati che accettano un'occupazione fuori dalla regione di domicilio (oltre 30 km da casa) e per questo subiscono una perdita finanziaria rispetto al guadagno assicurato. Si tratta di un incentivo alla mobilità geografica.
- Promozione dell'attività indipendente, che comprende:
 - Indennità per la fase di progettazione: 90 indennità di disoccupazione al massimo prima dell'avvio dell'attività. Durante questo periodo l'assicurato non è più tenuto ad essere collocabile e a ricercare lavoro come dipendente.
 - Presa a carico del 20% dei rischi di perdita per fidejussioni prestate dalle cooperative di fideiussione.

e) Stage d'orientamento e test d'idoneità

Non si tratta di veri e propri provvedimenti del mercato del lavoro, benché rilevati statisticamente assieme ai PML, ma di dispositivi di alleggerimento del controllo della disoccupazione, con lo scopo di:

- stage d'orientamento: verificare motivazioni, attitudini e capacità degli assicurati in vista di una riqualifica, ad esempio tramite assegni di formazione. Durata massima: 3 settimane;
- test d'idoneità: accertare le capacità professionali di assicurati da parte di datori di lavoro, generalmente in vista di un'assunzione. Durata massima: 3 settimane.

4.1.2. Elenco dei provvedimenti del mercato del lavoro della Legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e il sostegno ai disoccupati (L-rilocc)

a) Incentivo all'assunzione

Si tratta di incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro mediante il finanziamento degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP obbligatoria) a carico del datore di lavoro, relativi alle persone assunte.

Beneficiarie sono le aziende private attive nei settori economici particolarmente colpiti dalla crisi, che creano nuovi posti di lavoro e che occupano manodopera domiciliata o residente da almeno un anno nel Cantone Ticino.

Il finanziamento è assicurato per la durata effettiva del rapporto di lavoro, ma al massimo per 24 mesi. L'aiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP obbligatoria) a carico del datore di lavoro, relativi al salario della persona assunta.

b) Bonus di inserimento in azienda

Si tratta di un incentivo all'inserimento professionale di disoccupati residenti nel Cantone che beneficiano di un Assegno per il periodo d'introduzione (API) previsto dalla LADI.

Beneficiarie sono le aziende private e pubbliche che occupano manodopera domiciliata o residente da almeno un anno nel Cantone Ticino e che beneficiano di un API.

Può essere riconosciuto un contributo che, addizionato all'API, finanzia al massimo il 60% del salario, per la durata dell'assegno (massimo 12 mesi).

c) Incentivo all'assunzione di giovani al primo impiego

Questo tipo di incentivo prevede l'assunzione da parte del Cantone della partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale previsti dalla LADI.

Beneficiarie sono aziende private e pubbliche che offrono un periodo di pratica professionale LADI a giovani qualificati che hanno concluso la formazione da meno di 24 mesi e di età non superiore ai 30 anni.

La misura prevede il rimborso della partecipazione del 25% della indennità di disoccupazione richiesto dalla LADI.

d) Assunzione di disoccupati problematici

Il Cantone può versare un sussidio alle aziende che assumono disoccupati che hanno esaurito le prestazioni previste dalla LADI, o che non ne hanno diritto, e il cui collocamento è problematico.

Beneficiarie sono aziende private e pubbliche che assumono manodopera disoccupata domiciliata o residente da almeno un anno nel Canton Ticino.

Il sussidio corrisponde al massimo al 60% del salario d'uso ed è versato per una durata massima di 12 mesi.

e) Incentivi per nuove attività indipendenti

Si tratta di un aiuto finanziario e assistenza tecnica per l'avvio di nuove attività indipendenti.

Beneficiarie sono le persone di almeno 20 anni, residenti da almeno un anno nel Cantone che presentano un progetto schematico di attività indipendente, economicamente sostenibile e duratura e che non hanno avviato attività in proprio negli ultimi 5 anni.

L'aiuto prevede le seguenti prestazioni:

- presa a carico del 100% degli oneri sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) effettivi del o dei titolari per una durata massima di 24 mesi;
- consulenza da parte di personale specializzato durante il primo anno di attività;
- presa a carico, mediante fideiussione, del 20% dei rischi di perdita per progetti particolarmente meritevoli che non hanno beneficiato degli aiuti previsti dalla LADI, in quanto presentati oltre i termini previsti.

f) Indennità di trasloco

L'aiuto corrisponde ad un'indennità di trasloco ai disoccupati che soddisfano i requisiti per poter beneficiare delle prestazioni per occupazione fuori dalla regione di domicilio in base alla LADI.

Beneficiarie sono le persone disoccupate, o minacciate di disoccupazione, che soddisfano i requisiti per poter beneficiare delle prestazioni per occupazione fuori dalla regione di domicilio.

L'importo massimo riconosciuto è di fr 5'000.-.

4.2. Ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno ai redditi (politica sociale)

Nel campo della politica sociale i Cantoni dispongono di un'ampia competenza residua. Il Ticino è per esempio all'avanguardia per quanto riguarda il sostegno alle famiglie e dispone di un proprio sistema di sussidiamento per quanto riguarda la riduzione dei premi di cassa malattia per le economie domestiche in condizioni modeste.

Questi ammortizzatori sociali costituiscono, unitamente alle prestazioni di competenza nazionale (AVS/AI, assicurazione disoccupazione), una fitta rete di protezione sociale, che

dovrebbe permettere ad ogni individuo di superare periodi più o meno lunghi in cui dimostra delle lacune reddituali.

4.2.1 Assegni famigliari integrativi e di prima infanzia

Questo importante tassello della politica familiare persegue l'obiettivo di sostenere la famiglia che si trova in difficoltà con la nascita di un figlio, evitando pertanto che cada in povertà e garantendo una vita dignitosa ai figli. Queste prestazioni compensano gli oneri finanziari specifici e supplementari determinati dall'esistenza di un figlio nella famiglia, correggendo le differenze economiche tra economie domestiche con e senza figli e creando le condizioni materiali atte a favorire l'educazione dei bambini nei casi di ristrettezza economica.

Questi contributi costituiscono quindi lo strumento complementare per tenere lontane le famiglie dall'assistenza.

4.2.2 Riduzione dei premi assicurazione malattia

In base alla Legge federale sull'assicurazione malattie e le relative ordinanze, i Cantoni sono tenuti a sussidiare gli assicurati in condizioni economiche modeste. Nel 1996 il Cantone ha quindi adottato una legge cantonale di applicazione alla legge federale che permette di assicurare l'accesso alle cure di qualità anche agli assicurati meno abbienti.

I sussidi agli assicurati permettono una redistribuzione delle risorse mirata sulla base del reddito imponibile. Si tratta di un sostegno diretto al reddito individuale che il Governo intende continuare a perseguire e migliorare passando dal concetto di reddito imponibile a quello di reddito disponibile.

4.2.3 Assistenza sociale

Il Cantone garantisce un minimo vitale e un sostegno al reinserimento professionale e sociale a tutte le persone bisognose. Le prestazioni sono complementari a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e del sostegno all'occupazione e colmano le lacune di reddito quando sopraggiunge nella persona uno stato di indigenza. La questione principale che caratterizza questo sostegno finanziario è legata al concetto dell'inserimento nella società, garantito attraverso la prevenzione dello scadimento materiale ma anche morale della persona.

4.2.4 Prestazioni complementari

Le prestazioni complementari (PC) all'AVS e all'AI sono versate quando le rendite e gli altri redditi non riescono a coprire il fabbisogno vitale dell'assicurato. Il Cantone dispone di una competenza decisionale residua per rapporto al diritto federale, ma partecipa in modo importante al loro finanziamento, assicurando i 3/5 delle spese necessarie alla copertura del fabbisogno e la totalità delle spese di malattia.

Negli ultimi anni l'AI, e quindi le prestazioni complementari, hanno conosciuto un importante aumento di casi, anche a causa di crescenti problemi di reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata. Anche le PC fungono quindi indirettamente da ammortizzatori sociali nei momenti di maggiore crisi economica.

4.3. Strumenti di sostegno alle imprese

4.3.1. Legge per l'innovazione economica (L-Inn del 25 giugno 1997)

La Legge per l'innovazione economica (L-Inn) del 25 giugno 1997 è una delle principali misure attive messe in atto dal Cantone per sostenere lo sviluppo economico in Ticino, sostenendo sia le imprese già esistenti, sia le nuove aziende.

Nell'incentivare le iniziative che favoriscono l'innovazione economica (su prodotti e servizi e sui processi produttivi) e l'occupazione, la L-Inn si propone in particolare di:

- migliorare la competitività del Ticino quale luogo di insediamento di nuove attività produttive;
- promuovere l'economia ticinese nel nuovo contesto internazionale (globalizzazione, liberalizzazione dei mercati, applicazione degli Accordi bilaterali con l'Unione europea);
- rafforzare il tessuto economico cantonale, con lo sviluppo di attività innovative ad elevato contenuto tecnologico ed alto valore aggiunto.

Beneficiari della L-Inn sono le aziende industriali e di artigianato industriale che producono o trasformano beni e le aziende del terziario avanzato, in particolare se svolgono funzioni connesse con l'innovazione nella produzione industriale.

Gli incentivi previsti consistono in:

- Contributi a fondo perso, compresi tra il 10-25% degli investimenti materiali (ad eccezione degli immobili e terreni) ed immateriali considerati innovativi. Questi investimenti devono essere attivati a bilancio ed ammortizzati secondo le norme vigenti. Il sostegno finanziario varia a seconda del grado di innovazione del progetto ed il contributo è erogato successivamente alla realizzazione degli investimenti. I contributi sono versati sotto forma di credito d'imposta cantonale in non più di cinque annualità e non sono computati ai fini del calcolo dell'utile imponibile per l'imposta cantonale e comunale. Questa forma di aiuto è ripetibile in occasione di ogni investimento innovativo, che contribuisca ad elevare il livello tecnologico dell'azienda;
- Esenzioni fiscali alle nuove aziende concesse sulle imposte cantonali sull'utile e sul capitale per un periodo di cinque anni e, in caso di progetti di particolare rilevanza, fino a dieci anni. Le aziende esistenti possono beneficiare di agevolazioni fiscali, solo se effettuano dei sostanziali cambiamenti nella struttura del fatturato, dei costi di gestione e delle qualifiche del personale. Qualora l'autorità cantonale abbia concesso un'esenzione fiscale, le autorità comunali hanno la facoltà, a loro volta, di accordare un'uguale agevolazione fiscale sulla base della Legge per l'innovazione economica.
- Bonus alla formazione tramite il quale le aziende possono beneficiare di un contributo finanziario massimo del 40% dei costi di formazione per un periodo fino a 6 mesi. La formazione deve essere correlata ad un progetto riconosciuto come innovativo.

La L-Inn, accompagnata da un' incisiva attività di marketing territoriale quale il programma Copernico, è un valido strumento a sostegno dello sviluppo economico industriale con forte potenzialità d'innovazione e di occupazione. Le finalità della L-Inn sono sostanzialmente di carattere strutturale e non congiunturale: le misure previste da questa legge sono infatti volte a favorire l'adattamento strutturale delle aziende al nuovo contesto

più integrato e competitivo, che richiede alle stesse una maggiore attività di innovazione, diversificazione e promozione per mantenere le proprie posizioni di mercato e conquistarne delle nuove.

Il credito quadro di 32 milioni di franchi per il quadriennio 2008-2011 è stato votato dal Gran Consiglio il 22 settembre 2008.

4.3.2. Cooperativa di fideiussioni

Per facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI, vi è l'importante strumento della fideiussione, ritornato di attualità con l'entrata in vigore della nuova Legge federale nel luglio 2007. Sono oggi riunite in Ticino le premesse per appoggiarsi maggiormente allo strumento della fideiussione tramite la Cooperativa di fideiussioni della Svizzera orientale (OBTG) con sede a San Gallo. È attualmente in atto una campagna informativa mirata verso il settore bancario.

4.3.3. Sostegno all'esportazione e Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Per i settori rivolti alle esportazione va sottolineato l'importante rafforzamento della collaborazione con le attività di Osec Business Network Switzerland, che si è assunta la responsabilità operativa della promozione della piazza economica della Confederazione.

Da parte sua, l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) ha sostituito, dal 1° gennaio 2007, la garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE), attraverso la concessione di un'assicurazione contro i rischi delle esportazioni. La Confederazione agevola in questo modo le esportazioni in tutti i casi in cui la riscossione dei crediti presenta particolari rischi, contribuendo quindi alla creazione e al mantenimento dei posti di lavoro in Svizzera nonché alla promozione della piazza economica svizzera.

4.4. Sostegno al tessuto economico

4.4.1. Sorveglianza del mercato del lavoro

Il 1 ottobre 2008 è entrata in vigore la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN). Questa Legge cantonale fornisce gli strumenti per rafforzare ulteriormente i controlli ed accrescere l'efficacia degli interventi, allo scopo di garantire il rispetto delle leggi, di combattere il dumpig salariale e il conseguente precariato sociale e di sanzionare con fermezza gli abusi. Questo strumento legislativo rafforza l'apparato organizzativo già messo in campo in materia di libera circolazione delle persone e di sorveglianza del mercato del lavoro, in particolare con la Commissione tripartita e l'Osservatorio del mercato del lavoro.

4.4.2. Politica regionale

Il 31 dicembre 2007 sono giunte a scadenza la Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM) e la relativa Legge cantonale d'applicazione ed è giunto a conclusione il credito quadro LIM di 40 milioni di franchi per il quadriennio 2004-2007. Il compito di sostenere in modo mirato e diretto le regioni di montagna svolto dalla LIM è stato ripreso dalla perequazione finanziaria della Confederazione a supporto di altre

politiche settoriali (agricola, forestale, territoriale, ecc.). La Legge federale sulla politica regionale, entrata in vigore il 1. gennaio 2008, ha quindi rinunciato ad agire quale strumento redistributivo per concentrarsi sugli incentivi e la promozione della crescita economica. Si tratta quindi di uno strumento completamente nuovo, sia per gli obiettivi, sia per le modalità di promozione dello sviluppo economico. Con la Legge federale sulla politica regionale, la Confederazione intende rafforzare i presupposti della piazza economica per le attività imprenditoriali nelle regioni di montagna, nelle regioni periferiche e transfrontaliere.

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha presentato il 27 gennaio u.s. al Consiglio di Stato il messaggio concernente il disegno di Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale e il Decreto legislativo per lo stanziamento di un credito quadro di fr. 31'600'000.-- per la concessione di aiuti cantonali per lo sviluppo socio-economico cantonale nel quadriennio 2008-2011, in virtù della Convenzione di programma sottoscritta tra la Confederazione e il Cantone.

Contemporaneamente, il DFE ha sottoposto al Consiglio di Stato il messaggio concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 19'500'000.-- per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2008-2011, dando così seguito alla volontà di affiancare alle misure di politica regionale della Confederazione fissate nella Convenzione di programma misure cantonali di rilancio economico e di sostegno dell'occupazione volte al rafforzamento del tessuto economico del Cantone in questo periodo di rallentamento dell'economia. Entrambi i messaggi sono stati approvati dal Consiglio di Stato l'11 febbraio 2009.

Il credito totale stanziato è quindi di 51 milioni di franchi.

4.4.3. Legge sul turismo (L-Tur del 30 novembre 1998)

La politica turistica cantonale si fonda sui seguenti orientamenti:

- accrescere la professionalizzazione della struttura turistica cantonale con la collaborazione diretta degli enti turistici;
- creare nuovi prodotti che diano alla destinazione Ticino la possibilità di profilarsi in modo chiaro sul mercato, in un contesto turistico mondiale profondamente cambiato;
- sostenere con mezzi pubblici il riammodernamento dell'offerta turistica.

In base alla L-Tur, vengono stanziati finanziamenti per gli investimenti e per la promozione svolta dell'ETT. Il credito quadro 2006-2009, che giunge dunque a scadenza alla fine di quest'anno, ammonta a 32 milioni di franchi, 24 dei quali per la concessione di sussidi cantonali a sostegno degli investimenti e delle attività per il turismo e 8 per il finanziamento delle attività di promozione turistica svolte dall'ETT.

In aggiunta al credito quadro L-Tur, vanno segnalati i 2 milioni di franchi stanziati con il rinnovo del Decreto legislativo per il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici, approvato il mese di giugno 2008 dal Gran Consiglio con validità quadriennale.

È infine opportuno osservare che la politica turistica, con i suoi strumenti di intervento, è strettamente legata ad altre politiche settoriali, con le quali interagisce (per esempio nell'ambito della preservazione dell'ambiente naturale e della valorizzazione della nostra

identità territoriale, della nostra storia e della nostra cultura). L'adozione di una politica turistica in grado di mantenere ed accrescere la competitività turistica del Ticino quale destinazione internazionale è del resto uno degli obiettivi dei nuovi indirizzi della politica regionale.

4.4.4. Legge sull'agricoltura (L-Agr del 3 dicembre 2002)

Tramite la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, fondata sugli indirizzi della nuova politica agricola federale PA 2002 (il cui obiettivo era quello di separare la politica dei prezzi e la politica dei redditi) la strategia attiva del Cantone a sostegno del settore primario si snoda su un ventaglio articolato di interventi:

- ruolo centrale del Cantone nell'ambito della formazione e della consulenza agricola;
- aiuto agli investimenti, allo scopo di incentivare l'ammodernamento strutturale del settore primario in condizioni economiche sostenibili;
- sostegno delle misure promozionali per lo smercio e la qualità dei prodotti agricoli;
- misure per favorire l'avvicendamento generazionale nelle aziende agricole;
- promozione della conversione delle aziende all'agricoltura biologica;
- sostegno a organizzazioni o enti che operano a favore delle aziende agricole (condotte veterinarie, casse assicurazioni del bestiame, fecondazione artificiale delle bovine, ecc.);
- attività della Conferenza agroalimentare per favorire la collaborazione fra le organizzazioni agricole come pure con gli altri rami economici allo scopo di rafforzare la diffusione dei prodotti agroalimentari regionali;
- organizzazione della rassegna dei prodotti agroalimentari del Cantone Ticino "Sapori e Saperi" che da sette anni si svolge al Mercato coperto di Mendrisio;
- misure a sostegno dello sviluppo e della promozione dell'agriturismo, che è un potenziale strumento per incrementare il reddito agricolo.

In particolare, la promozione dello smercio dei prodotti agricoli è diventato un punto forte della politica agricola cantonale, con un accresciuto impegno finanziario del Cantone. Nel momento in cui l'agricoltura deve confrontarsi con la progressiva apertura dei mercati (Accordi bilaterali, Organizzazione mondiale del commercio) e con l'abbassamento dei prezzi dei prodotti agricoli, è infatti opportuno che il settore primario cantonale abbia a profilarsi con i suoi prodotti di qualità sui mercati indigeni ed esteri.

4.4.5. Il ruolo di Banca Stato

L'articolo 3 della legge sulla Banca dello Stato del 25 ottobre 1988 stabilisce che l'istituto di credito cantonale ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico del Cantone. Il mandato pubblico della Banca è formalizzato in un documento elaborato dal Consiglio di amministrazione, che definisce *"gli obiettivi generali e specifici perseguiti a medio termine dalla Banca per favorire lo sviluppo dell'economia cantonale, gli strumenti utilizzati a tal fine e le priorità di intervento"* (articolo 3a della Legge).

Nel documento elaborato nel 2004, il Consiglio di Amministrazione definisce i seguenti obiettivi generali: a) contributo allo sviluppo economico del Cantone; b) responsabilità

sociale; c) responsabilità ecologica. Il ruolo di Banca Stato è quindi direttamente legato alla volontà di promuovere il benessere sociale ed economico del Cantone, fermi restando evidentemente i vincoli commerciali cui ogni istituto di credito è sottoposto.

Tramite Banca Stato, il Cantone può dunque favorire lo sviluppo della regione, attraverso una politica creditizia favorevole per cittadini e aziende, tenendo anche conto di altri obiettivi, come quello ambientale (prestiti agevolati per determinati progetti di risparmio energetico).

4.4.6. Politica degli investimenti

Tramite la propria politica degli investimenti, il Cantone sostiene l'economia locale, mettendo a disposizione infrastrutture e servizi pubblici, che concorrono a migliorare le condizioni quadro e quindi la competitività della nostra regione. Quasi il 25% delle imposte cantonali (dato di consuntivo 2007) sono inoltre riversate all'economia cantonale sotto forma di commesse a vario titolo, ciò che fa del Cantone uno dei più importanti, se non il maggiore, "cliente" di molte imprese locali attive nel settore edile e delle costruzioni.

Nonostante la riduzione di 50 milioni di franchi decisa nell'ambito del preventivo 2009, la politica degli investimenti di questa legislatura resta ambiziosa: gli investimenti netti previsti ammontano a 900 milioni, quasi 100 in più rispetto a quelli realizzati nel quadriennio 2004-2007. Questa spesa cantonale permette la realizzazione di un volume lordo di investimenti di circa 1'468 milioni di franchi.

4.5. Politiche nel campo della formazione e della ricerca

4.5.1. Borse di studio

Il Cantone sostiene le famiglie dei giovani in formazione attraverso la concessione di contributi a fondo perso e prestiti, commisurati ai costi sostenuti e alla situazione finanziaria delle famiglie. Questo aiuto si sviluppa a partire dal grado secondario II (scuole medie superiori e formazione professionale di base) e si estende fino alla conclusione degli studi di grado terziario B (non universitario, nelle scuole specializzate superiori) o universitario (bachelor e master).

Accanto a questo aiuto alla formazione per la via essenzialmente scolastica, il Cantone sostiene anche direttamente persone che avendo già conseguito una prima formazione professionale ed essendosi già rese economicamente indipendenti dalle loro famiglie, intendono aggiornarsi, perfezionarsi (per conseguire titoli professionali superiori) o addirittura riqualificarsi in una nuova professione. Il sostegno, sempre in forma di contributo a fondo perso o di prestito, è pure commisurato ai costi sostenuti e alla situazione finanziaria del richiedente, a dipendenza in particolare della diminuzione di reddito temporaneamente determinata dall'esigenza di seguire, nell'ambito di queste attività di aggiornamento, perfezionamento o riqualifica, corsi, segnatamente corsi diurni.

4.5.2. Formazione professionale

La Legge cantonale sulle scuole professionali e la Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua costituiscono i due pilastri fondamentali per lo Stato a sostegno della formazione professionale. Le due leggi cantonali derivano dalla Legge federale sulle scuole professionali che codifica la

formazione professionale come strumento dell'integrazione individuale, della competitività delle aziende, delle pari opportunità sul piano sociale, regionale e dei sessi e della comprensione tra le comunità linguistiche.

Il Cantone, tramite la Legge sulla formazione professionale, sostiene l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Già da alcuni anni ha attivato degli strumenti che permettono di affrontare efficacemente i possibili problemi che potrebbero ostacolare il loro inserimento:

- quello della transizione della scolarità dell'obbligo alla formazione (transizione 1). In questo caso, la cattiva congiuntura in più settori professionali può indurre le aziende ad essere più prudenti nell'assunzione di giovani sia direttamente in uscita dalla scuola media sia già provenienti da esperienze formative successive alla scuola dell'obbligo, che vogliono intraprendere un tirocinio. Per contrastare questa minor disponibilità è in atto da alcuni anni l'azione PromoTir (promozione del tirocinio) che sviluppa ogni anno una serie di interventi di stimolo per le aziende nel rendere disponibili posti di tirocinio, rispettivamente di miglior accompagnamento dei giovani alla ricerca di uno di questi posti.
- quello della transizione della formazione all'attività professionale (transizione 2). Per sostenere questa transizione è pure già in atto da alcuni anni l'azione ARI, "Apprendista ricerca impiego", che consiste nel rilevamento delle prospettive occupazionali dei giovani alla fine della formazione e all'accompagnamento dei giovani che segnalano difficoltà nel trovare un posto di lavoro, aiutandoli nella ricerca di un'azienda che li assuma o indirizzandoli verso altre soluzioni (in particolare stage linguistici e professionali, prosecuzione dello studio, ecc.). In quest'ambito acquista particolare interesse il ricorso, per coloro che alla fine non hanno trovato lo sbocco professionale, ai periodi di pratica professionale previsti dalla LADI, azione da promuovere presso le aziende e da adeguatamente potenziare a dipendenza del probabile aumento di neoqualificati senza posto.

4.5.3. La promozione della ricerca

Con l'istituzione dell'USI e della SUPSI, la ricerca di base e applicata nel Cantone Ticino si è trasferita sempre più, dalle sedi – tra cui anche l'Amministrazione cantonale - in cui era inizialmente sviluppata in termini occasionali o più duraturi, certamente anche con risultati di un certo rilievo ma fuori da un contesto ideale, in questi due enti universitari istituzionalmente deputati a tal fine. Il trasferimento è avvenuto con maggior facilità laddove facoltà dell'USI e dipartimenti della SUPSI presentavano anche le competenze scientifiche di riferimento per l'attività di formazione e di ricerca. Si pensi ad esempio all'Istituto di ricerche economiche (IRE), all'Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale (IDSIA), all'IGIC (Istituto geologico e idrologico cantonale, poi Istituto di scienze della terra), al TISO (Ticino solare, confluito poi nel Laboratorio di energia, ecologia ed economia e infine nell'Istituto di sostenibilità ambientale applicata alla costruzione), al Centro CIM della Svizzera italiana (oggi Istituto CIM per la sostenibilità nell'innovazione) e altro ancora.

Attualmente il sostegno alla ricerca nel Cantone si concretizza pertanto essenzialmente attraverso i contratti di prestazione generali del Cantone con l'USI e con la SUPSI, in qualche caso supportati da ulteriori contratti specifici di Dipartimenti o di loro servizi con istituti delle due scuole universitarie. I contratti di prestazione prevedono una partecipazione del Cantone con un contributo del 40% in aggiunta ai contributi incassati da

USI e SUPSI da enti terzi nell'ambito della ricerca competitiva, deducendo una parte almeno degli overheads percepiti dal FNRS.

In aggiunta a questo sostegno regolato istituzionalmente nei rapporti con le scuole universitarie, ulteriori aiuti alla ricerca sono erogati a singoli enti, in particolare a quelli che hanno lo statuto di istituto di ricerca riconosciuto ai sensi della LAU. Il sostegno è accordato da un lato nell'ambito dell'impiego della quota parte cantonale sui proventi realizzati con la vendita dell'oro della BNS, con la Misura 5, Credito per la ricerca scientifica. Esso contempla contributi all'Istituto di ricerche biomediche (Misura 5a), all'Istituto oncologico cantonale (Misura 5b) e al Centro svizzero di calcolo scientifico o Swiss National Supercomputing Center (Misura 5c), mentre è stata momentaneamente congelata una Misura 5d di sostegno alla ricerca emergente e a poli di eccellenza scientifica. Dall'altro lato il sostegno alla ricerca è assicurato anche nell'ambito di altre misure, in particolare in quelle che riguardano le scienze umane e sono finanziate in parte maggioritaria dalla Confederazione nell'ambito della Legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana.